



**ATTO N. 693**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri MONNI, CHIACCHIERONI E NEVI*

***“DISCIPLINA DEI PERCORSI DEL CASHMERE IN UMBRIA”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 20/12/2011*

*Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 20/12/2011*



## **Proposta di legge "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria"**

### **Relazione illustrativa**

Il comparto Tessile-Moda costituisce, da sempre, a livello nazionale uno dei settori di eccellenza del Made in Italy come attestano non solo i dati economici del settore, ma soprattutto lo stesso posizionamento di cui gode a livello internazionale.

La materia prima - fibre tessili naturali e non - è l'elemento che accomuna un'industria in realtà molto composita per tecnologie di processo impiegate (e, conseguentemente, per la differente incidenza tra i fattori produttivi capitale/lavoro) e per mercati di sbocco serviti, alternativamente business to business e business to consumer a seconda della posizione occupata nell'ambito della filiera. Tradizionalmente, l'industria Tessile-Moda italiana si compone di una filiera particolarmente diversificata e completa, che vede sul territorio nazionale la presenza sia di imprese operanti nelle fasi a monte della filiera, come le filature, le tessiture e i nobilitatori, sia di imprese operanti nella confezione di intimo, abbigliamento e biancheria per la casa. Oltre che in termini di processi, la filiera risulta completa anche sotto il profilo delle fibre lavorate, in quanto coesistono imprese cotoniere e liniere, seriche, laniere, così come imprese attive nella lavorazione di fibre artificiali e sintetiche. La diffusione dell'industria Tessile-Moda interessa il territorio nazionale nel suo complesso, sebbene vada segnalata la presenza di vere e proprie concentrazioni spaziali delle industrie del settore in distretti industriali, tra cui, ad esempio, Biella, Carpi, Castel Goffredo, Como, Prato, Vicenza, caratterizzati da economie esterne e sinergie inter-aziendali. La produzione risulta organizzata prevalentemente in imprese di dimensione piccola e media, altamente specializzate e operanti spesso in nicchie di mercato, sebbene, specie nel segmento lusso, non manchino veri e propri gruppi multinazionali verticalizzati e integrati anche a livello distributivo. Il know-how e le competenze diffuse, la flessibilità, garanzia di quick response e di personalizzazione, la continua innovazione incrementale (sia sui materiali,



sia sul prodotto e sia sul processo) lo stile e la creatività sono i principali asset che concorrono a determinare la qualità e l'eccellenza dell'offerta italiana. In Umbria le aziende del tessile-abbigliamento, sono presenti con produzioni di nicchia a elevata qualità; il settore ha una rilevanza cruciale, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello sociale ed occupazionale, dal momento che l'impresa tessile costituisce da sempre nel nostro territorio un importante valore aggiunto per la tenuta e il rinnovamento del tessuto socioeconomico.

Un sistema che nel territorio dell'Umbria conta complessivamente circa 1700 imprese concentrate per lo più in provincia di Perugia e, prevalentemente, nei territori di Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Magione, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Umbertide e la Valnerina. Osservando l'andamento della dinamica imprenditoriale del settore -sulla base dei dati diffusi della Camera di Commercio- rileviamo nell'ultimo triennio un ridimensionamento di 140 unità imprenditoriali, corrispondente ad un calo del 7%, un valore questo che risulta doppio rispetto alla media italiana. Uno stato di disagio che tuttavia non intacca il ruolo strategico che il comparto della Moda riveste all'interno del sistema economico regionale, visto che ad esso va attribuito il 20% delle imprese e degli addetti del settore manifatturiero nel suo complesso. Il comparto del tessile è tradizionalmente articolato in diversi settori. In Umbria le tipologie di produzione prevalenti risultano essere quelle della Maglieria con il 41% del totale delle imprese, delle Confezioni con un peso del 48%, dei Tessuti con un peso del 2,5%. L'8,5% delle imprese, invece, produce intimo, ricami, biancheria per la casa, stireria, tessuti particolari. Le aziende che operano in conto proprio sono in prevalenza delle Confezioni, mentre la Maglieria opera prioritariamente in tipologia mista. Sempre sulla base degli archivi camerati, 1/3 delle imprese, oggetto di indagine, ha un punto vendita a uno spaccio aziendale. I punti vendita a spacci aziendali sono riconducibili ad aziende di maggiori dimensioni e per l'86% dei casi sono ubicati presso lo stabilimento produttivo. Un ulteriore 25% di aziende ha almeno un punto vendita in Italia ed un ulteriore 5% ha almeno un punto vendita all'estero. I punti vendita all'estero sono attribuibili ad aziende che operano esclusivamente in conto proprio e di medio/grandi dimensioni. Le aziende, per quanto riguarda la dimensione aziendale, sono così



distribuite: 1,8% fino a 5 addetti; circa il 70%, tra i 6 ed i 20 addetti; il 18% tra 21 e 50 addetti; il 4% con oltre 50 addetti. Per quanto riguarda invece le fasce di fatturato, questa è la distribuzione: il 29% fino a 250 mila euro; il 47,5% da 250 mila ad 1 milione di euro; il 17,3% da 1 a 5 milioni; il 3,4% da 5 a 10 milioni; infine il 2,8% oltre 10 milioni di fatturato. Ovviamente vi è una strettissima relazione tra la dimensione aziendale, ovvero il numero di addetti, e la fascia di fatturato. Al crescere degli addetti cresce il fatturato.

Le fasi di lavorazione seguite dalle nostre imprese sono il Filato, il Tessuto, il Nobilitato e il Confezionato. Il Filato viene svolto prevalentemente in Italia (88% delle risposte) e nel 6,3% viene prodotto in azienda. Tessuto: anche questa fase produttiva viene svolta prioritariamente in Italia, il 14,2% è riconducibili all'estero. Nobilitato: sale ancora la quota di aziende che svolge questa fase

lavorativa internamente passando al 41,4%. Diminuisce sensibilmente la quota di aziende che dichiara che questa fase viene svolta all'estero ( 6%). Confezionato: è indubbiamente la fase lavorativa che viene prevalentemente svolta in azienda con circa il 81% delle aziende del campione. A queste si aggiunge un ulteriore 17% di aziende che dichiara che il Confezionato viene realizzato in altre aziende italiane mentre è solo il 2% la quota di aziende che dichiara che aver trasferito all'estero questa produzione. In conclusione, si ricava che il 36,4% delle lavorazioni inerenti il tessile e l'abbigliamento vengono svolte nelle aziende e il 55,2% comunque in aziende italiane. Il restante 8,4% delle lavorazioni viene realizzata all'estero.

In base ai dati elaborati dal Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro -il sistema informativo delle CCIAA dell'Umbria che raccoglie i dati statistici sulle imprese, sulle unità locali e sui relativi addetti in Regione- risulta che le più importanti e interessanti forme societarie, cioè le società di capitale, sono poco più del 10% (in valore assoluto sono 109 nel tessile e 158 nelle confezioni) mentre sono il 15,7 % nel complesso delle imprese manifatturiere. La restante parte è suddivisa tra le società di persone (280 nel tessile e 224 per le confezioni) e, a far la parte del leone, le imprese individuali (481 nel tessile e 571 nelle confezioni).



Una misura significativa del ruolo del comparto e del contributo da esso assicurato all'intero sistema economico ci è fornita dai dati di contabilità regionale dell'Istat. Sulla base di tali dati ci si rende conto del fatto che le industrie tessili e dell'abbigliamento, in Umbria, rappresentavano, già nel 2000, il 10,1 % in termini di valore aggiunto, e all'incirca il 16 %, in termini di occupazione, sul totale del comparto industriale (incluse le costruzioni).

Si tratta, come si vede, di un settore che non solo è stato ed è ancora assai importante per l'economia umbra, per il suo apporto alla produzione di ricchezza e al mantenimento di elevati livelli di occupazione, ma anche che contribuisce in misura notevole all'export regionale e, in generale, ad accrescere la proiezione internazionale del Made in Umbria, soprattutto grazie al comparto della Maglieria e a quello dei tessuti a maglia.

Non va inoltre sottovalutato il fatto che l'industria del tessile è uno dei cinque comparti manifatturieri in cui è impiegato il maggior numero di lavoratrici donne, non solamente in attività alle dipendenze ma anche come lavoratrici autonome e indipendenti, professioniste e amministratrici e titolari di azienda. Inoltre, occorre rilevare che più del 50% delle imprese della maglieria intervistate da Unioncamere Umbria sviluppa il proprio fatturato con un committente, in particolare il 22,6% presenta una forte concentrazione dell'attività su di un solo cliente.

E' utile richiamare l'attenzione anche sull'applicazione della legge del 18 giugno 1998, n. 192 sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Si evidenzia come la maggior parte delle imprese umbre operanti nel settore tessile, soprattutto quelle subfornitrici, dichiara di non conoscere e tanto più di non applicare tale legge e, aspetto ancora più importante, predilige forme di contratto "verbale" senza quindi formalizzazioni scritte circa le condizioni del servizio quali tempi, caratteristiche qualitative, penali, eccetera.

In sintesi per quanto attiene il comparto del tessile-abbigliamento, i principali elementi strutturali che emergono, possono essere riassunti nei seguenti punti:

a) una concorrenza internazionale che si muove molto velocemente e in grado di esercitare una forte pressione su molte produzioni della branca;



b) un indice di specializzazione che decresce all'aumentare della dimensione, sintomo di una certa frammentazione dell'offerta locale;

c) una dinamica delle società di capitale, sia in termini di aziende che di addetti, sostanzialmente stazionaria, in controtendenza con quanto osservato in media nell'intero comparto manifatturiero regionale.

Nel loro insieme, questi fattori indicano che è in corso, nello specifico segmento produttivo, un processo di selezione a favore degli operatori in grado di accrescere notevolmente, in primis, la qualità dei prodotti. Una presenza più ampia nei mercati esteri e l'ampliamento delle dimensioni sono ulteriori fattori che possono favorire i cambiamenti organizzativi necessari all'upgrading intrasettoriale.

Alla luce di quanto brevemente richiamato, con la presente proposta di legge si propone, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, di sostenere e valorizzare le eccellenze del comparto tessile Made in Umbria, con particolare riferimento al settore del cashmere che riveste un ruolo strategico nei processi di qualificazione dell'offerta e di sviluppo degli standard qualitativi, per altro al centro dell'attenzione delle politiche governative nazionali, e comunitarie. In riferimento alla tutela del made in Italy, è opportuno segnalare la Legge 8 aprile 2010 n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso. Con questo provvedimento si forniscono strumenti a favore della tracciabilità, quindi, dell'origine (del luogo di origine) di ciascuna delle fasi di lavorazione al fine di "identificare" l'impresa e qualificare la produzione, e permettere, quindi, ai consumatori di avere maggiori e dettagliate informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati. Con la citata legge si sono, pertanto, stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione Made in Italy, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio.

La presente proposta di legge è tesa a favorire la realizzazione di interventi integrati finalizzati alla promozione e diffusione dell'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere, a partire dalla sperimentazione in allevamento, nonché dei relativi



territori ad alta vocazione, per garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva. La proposta in commento è finalizzata, inoltre alla realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse economico, culturale e turistico, dove le produzioni di eccellenza costituiscono senz'altro importanti elementi di attrazione.


Tra le esplicite finalità anche lo creazione di un presidio strategico dei mercati: in questa area si iscrivono le iniziative volte ad individuare soluzioni distributive innovative, riguardo al mercato italiano ed estero, e soluzioni adatte alle piccole e medie nell'ambito della conoscenza dei fornitori, dei committenti, delle materie prime e del cliente finale, e quindi di sistemi di market intelligence integrato.

Non esiste in Italia una legge quadro in materia di valorizzazione delle eccellenze locali, anche se è vero, come recita l'art.1 della legge 443/1985, che «spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti (...) alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali», competenza regionale che si è consolidata dopo la riforma costituzionale.

L'unico testo esistente al momento è il D.P.R. 288/2001 «Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura», che procede all'individuazione delle lavorazioni pregiate e fornisce un catalogo dei mestieri ascrivibili a questi settori, aggiornando il precedente elenco del 1964.

Nonostante la mancanza di una legislazione nazionale di riferimento, negli ultimi anni c'è stato un rinnovato interesse per il settore, derivante dalla consapevolezza del valore culturale, economico e turistico delle eccellenze locali nel nostro paese. Anche sul versante della valorizzazione e della commercializzazione, promuovere nella nostra regione un "percorso verso l'eccellenza" ha una doppia finalità: da una parte avviare un processo imitativo da parte di altre imprese per stimolarle all'alta qualità, dall'altra poter presentare un nucleo di imprese eccellenti quale immagine del manifatturiero umbro in Italia e all'estero.

Una legge specifica che istituisca i Percorsi del cashmere in Umbria rende maggiormente visibili e riconoscibili gli eccellenti esempi presenti in Umbria in questo



settore. Con la proposta di legge "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria" si vuole, pertanto, offrire uno strumento che armonizzi varie aree di intervento nel settore (la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione; la formazione; l'innovazione; la nascita di imprese e il passaggio generazionale) e che sia in grado di proporre e mettere a sistema gli interventi che sappiano meglio rispondere alle problematiche peculiari del settore.

Andando nello specifico:

all'Art.1 vengono indicate la finalità della legge, ossia l'istituzione e la disciplina dei percorsi del Cashmere in Umbria finalizzati alla valorizzazione delle produzioni di cashmere locali e alla promozione dei territori interessati dalle relative produzioni.

all'Art.2 vengono definiti i percorsi nonché le stesse lavorazioni oggetto di promozione;

all'Art.3 vengono esplicitate le modalità di costituzione del Comitato promotore;

all'Art.4 si definisce il Comitato di gestione;

all'Art.5 vengono definite le finalità e le modalità organizzative del "Meeting dei Fornitori e degli operatori del settore"

agli artt. 6-7-8-9 sono contenute le disposizioni finanziarie;

all'Art. 10 sono contenute le disposizioni di cui al regolamento attuativo;

all'art.11 è prevista l'attività di monitoraggio e valutazione;



## **Proposta di legge “Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria”**

### **Articolato**

#### **Art.1**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e turistico regionali, la Regione Umbria, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la valorizzazione delle produzioni di cashmere locali, a rilievo artistico, tradizionale o innovativo, in quanto attività di particolare interesse economico e distintivo. Promuove altresì la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni del cashmere, nonché da altre produzioni di filati pregiati di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 1990. n. 5 (Testo unico dell'artigianato)
2. Al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni di eccellenza, la Regione promuove la realizzazione di interventi integrati tesi a:
  - a) promozione e diffusione dell'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere e dei territori ad alta vocazione, per garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva;
  - b) effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione, sulle opportunità di mercato nazionali ed estere, di studi sui fornitori e committenti, anche mediante la creazione di appositi laboratori e Banca Dati;
  - c) realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico;
  - d) rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive del settore;
  - e) promozione di missioni di operatori a fiere specializzate del settore attraverso la



partecipazione collettiva a rassegne fieristiche specializzate nel settore del tessile-abbigliamento.

f) realizzare percorsi formativi tesi alla diffusione delle pratiche di lavorazione del cashmere per gli addetti al settore

3. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "percorsi del cashmere in Umbria", di seguito indicati come "percorsi".

## Art.2

### (Definizione dei percorsi del cashmere in Umbria)

1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità economiche, turistiche e culturali, funzionali alla valorizzazione e visibilità dei prodotti in cashmere e dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nel settore compresi eventuali luoghi di allevamento.

2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di promozione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, i luoghi di formazione degli operatori, i luoghi di esposizione permanente o temporanea, i luoghi dove le capre cashemere vengono allevate.

3. Possono far parte del percorso anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al processo di valorizzazione.

4. Ai fini della presente legge, sono altresì definite lavorazioni in cashmere quelle caratterizzate dalla lavorazione della fibra tessile ricavata dal pelo della capra hircus, in varie percentuali, finalizzata alla produzione di prodotti caratterizzati da elevato valore estetico e qualitativo.



### Art.3

#### (Comitato promotore e riconoscimento del percorso)

1. Il Comitato promotore può essere costituito da:

- a) enti locali in forma singola o associata in numero non superiore a 2;
- b) operatori economici nella produzione e nel commercio del cashmere, di cui all'articolo 1, comma 1, anche in forma associativa in numero non superiore a 2;
- c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata, o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nell'ambito della valorizzazione e promozione del cashmere, dei territori caratterizzati dalla loro produzione e dai luoghi di allevamento della capra da cashemere in numero non superiore a 3;
- d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Umbria in numero non superiore ad 1;
- e) centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti collegati alla lavorazione e commercializzazione del cashmere in numero non superiore ad 1;
- f) Università e Camera di Commercio in numero non superiore a 2.

2. L'istituzione del percorso avviene per iniziativa del comitato promotore costituito secondo quanto disposto dal comma 1.


3. Il riconoscimento del percorso avviene a seguito di istanza presentata dal Comitato alla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 10.

4. Il percorso riconosciuto può acquisire ulteriore denominazione e relativo logo identificativo scelti dal Comitato promotore, caratterizzanti la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.

### Art. 4

#### (Gestione del percorso)

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento del percorso, il Comitato promotore acquisisce la denominazione di Comitato di gestione.




2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione del percorso e delle attività ad esso collegate.

#### Art.5

(Meeting dei Fornitori e degli operatori del settore, incontri e mostre)

1. La Regione, in raccordo con il Comitato di gestione di cui all'articolo 4, riconosce e promuove annualmente il "Meeting dei Fornitori e degli operatori del settore".
2. Il Meeting di cui al comma 1 vede protagonisti gli imprenditori del settore, italiani ed esteri, nell'approfondimento di temi caratteristici del settore, di incontri e di testimonianze di imprese committenti e fornitrici.
3. Il Meeting favorisce la conoscenza reciproca degli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della maglieria, dell'abbigliamento e delle confezioni, volta a creare le condizioni per lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di partenariato, nonché allo sviluppo dell'export;
4. Il Meeting è altresì finalizzato allo scambio di informazioni e proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, attraverso un confronto aperto con esperti in appositi gruppi di lavoro. I risultati della discussione sono poi messi a disposizione degli enti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore nonché degli organismi associativi e privati che forniscono servizi alle imprese.
5. Le modalità organizzative ed i contenuti di volta in volta individuati sono il frutto di una fattiva e continua collaborazione tra Regione, Camera di Commercio e Organizzazioni di categoria e imprenditoriali.
6. Su indicazione del Comitato di Gestione si terranno appositi appuntamenti espositivi.



Art.6  
(Contributi finanziari)

1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale al Comitato di gestione per i seguenti interventi oltre a quelli previsti dall'art. 5 del Parere:

a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all'articolo 10;

b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sul percorso, sia su supporto cartaceo che multimediale;

c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia con l'Agenzia di promozione turistica di cui legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e la Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009 n. 1;

d) sostegno alle azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso, come individuate all'articolo 1 della presente legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all'articolo 7 e dal regolamento di cui all'articolo 10.

e) sostegno ai processi di formazione professionali e culturali.

3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.



#### Art.7

##### (Modalità di accesso ai contributi)

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'assegnazione dei contributi.
2. Le modalità di accesso ai contributi da parte del Comitato di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 10.

#### Art.8

##### (Revoca dei contributi)

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10 nei seguenti casi:
  - a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
  - b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
  - c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

#### Art.9

##### (Ulteriori interventi di sostegno finanziario)

1. Il Comitato di gestione del percorso può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:
  - a) attività di promozione economica;
  - b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche;
  - c) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile.



Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
  - a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento del percorso;
  - b) i contenuti, le caratteristiche e gli standard qualitativi dei prodotti, nel rispetto della legge 8 aprile 2010 n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri", necessari per l'istanza di riconoscimento<sup>3</sup>. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").
  - c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento del percorso;
  - d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 6, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
  - e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
  - f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo dei luoghi interessati ai sensi dell'articolo 2 e della segnaletica del percorso.

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 nell'anno precedente.



Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro , si fa fronte per l'esercizio finanziario 2011 con le risorse allocate sulle seguenti unità previsionali di base(UPS):

a) UPS ;

b) UPS 514 .

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 13

(Decorrenza degli effetti)

Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

**I Consiglieri**

Massimo Monni

Gianfranco Chiacchieroni

Raffaele Nevi